

STATUTO

**MAR MEDITERRANEO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA PUGLIE 80

Numero REA: TA - 205662

Codice fiscale: 03286330737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al Numero 13252 del repertorio	
	al Numero 10360 della Raccolta	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Taranto la Società	
	cooperativa denominata " MAR MEDITERRANEO Società cooperativa	
	sociale ". La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemicinquanta e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo	
	art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	

	sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli	
	art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	

	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La	
	Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto: - fabbricazione di mobili per	
	arredo domestico, nonché commercio al dettaglio e	
	all'ingrosso; - commercio al dettaglio e all'ingrosso di	

	cancelleria, giochi, giocattoli, articoli di ferramenta e	
	qualsiasi altro articolo di genere non alimentare; -	
	costruzione di edifici residenziali e non residenziali,	
	Rivestimento di pavimenti e di muri, Tinteggiatura e	
	intonacatura, manutenzioni e riparazioni, lavori edili in	
	genere; - pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per	
	pareti esterne di edifici; - lavaggio auto; - pulizia	
	generale (non specializzata) di edifici, Servizi di	
	disinfestazione, Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi	
	parchi, giardini e aiuole); - altre attività di pulizia	
	specializzata di edifici e di impianti e macchinari	
	industriali; - agenzia di rappresentanza di prodotti	
	alimentari e non alimentari; - supermercati, minimarket,	
	commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari;	
	- trasporto di merci su strada, servizi di trasloco,	
	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con	
	conducente, Trasporto con taxi, lavori di facchinaggio,	
	servizi di logistica e movimentazione merci; - gestione di	
	Alberghi; - affittacamere per brevi soggiorni, case ed	
	appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence,	
	agriturismi e qualsiasi altra tipologia di struttura	
	ricettiva; - ristorazione con somministrazione, Gelaterie e	
	pasticcerie anche in forma ambulante, Ristorazione	
	ambulante, Catering per eventi, banqueting, Mense, Bar e	
	altri esercizi simili senza cucina; - elaborazione	

	elettronica di dati contabili e di altra tipologia di dati,	
	servizi alle imprese, servizi di consulenza aziendale; -	
	servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; -	
	servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre	
	attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	
	Gestione di impianti sportivi e palestre, Parchi di	
	divertimento e parchi tematici; - gestione database	
	(attività delle banche dati); - compravendita di beni	
	immobili effettuata su beni propri, Locazione immobiliare di	
	beni propri o in leasing (affitto); - attività di	
	mediazione immobiliare, Amministrazione di condomini e	
	gestione di beni immobili per conto terzi; - ideazione di	
	campagne pubblicitarie, Conduzione di campagne di marketing	
	e altri servizi pubblicitari, Ricerche di mercato e sondaggi	
	di opinione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	

	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di	
	amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di	
	cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	

	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo	
	mutualistico ed adesione al medesimo.	

	soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere	
	soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese	
	in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria	
	speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	

	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio	
	di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di	
	esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente	
	statuto: - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale; - verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	

	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica: - l'indicazione	
	del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e	
	numero di fax; - l'indicazione dell'effettiva attività	
	svolta, della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto; - l'ammontare della quota di	
	capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -	
	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	

	essere ammesso; - la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali; - l'espressa e separata dichiarazione di	
	accettazione della clausola arbitrale contenuta negli	
	articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione	
	effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	

	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	

	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati: - al versamento, con	
	le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione: - del capitale sottoscritto; -	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio	
	di amministrazione; - all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	

	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei	
	modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a	
	comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	

	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal	
	momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica; -per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa. Il recesso dei soci volontari è libero. Il	
	recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di	

	ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di	
	amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha	
	parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci	
	lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che: - non sia più in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero,	
	nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato; - risulti gravemente	

	inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei	
	soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi; - previa	
	intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo; - svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la Cooperativa; -	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo. L'esclusione è comunicata al	
	socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del provvedimento. L'esclusione comporta in ogni caso la	
	risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	delibera del consiglio di amministrazione alla riserva	
	legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo	
	11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di	
	far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 100,00 (cento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota	
	deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Opzione 1	

	(Indicazione di altro acquirente gradito o facoltà per il	
	socio di vendere a chiunque).	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Opzione 2	
	(Indicazione di altro acquirente gradito o rimborso della	
	partecipazione del sovventore).	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore	
	il valore della quota, così come previsto al successivo	
	articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori. La deliberazione	
	dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)		
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così		
disciplinati: - il tasso di remunerazione delle quote		
sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del		
dividendo previsto per i soci cooperatori; - qualora si		
debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte		
di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo		
costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in		
proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito		
dai soci cooperatori; - ai soci sovventori è attribuito il		
diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di		
amministrazione;		
I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come		
segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti		
effettuati: 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale		
sottoscritto; 2 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 20.000,00		
euro di capitale sottoscritto; 3 voti oltre 20.000,00 euro		
e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto; 4 voti		
oltre 50.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale		
sottoscritto; 5 voti oltre 100.000,00 euro di capitale		
sottoscritto.		
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono		
superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o		
rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque		
motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori		

	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati; i soci sovventori hanno diritto di recedere	
	trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di capitale sociale. Il valore della	
	quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti; dall'eventuale sovrapprezzo	
	delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente articolo 8; dalla riserva straordinaria; da	
	ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	

	per legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge	
	o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non operatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	

	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra	
	loro distinti: ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	qualifica professionale, compensi erogati, tempo di	
	permanenza in cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	l'Assemblea dei soci;	

	il Consiglio di amministrazione;	
	l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea: - approva il bilancio e destina gli utili;	
	approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017; - delibera	
	sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; -	
	procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione; - procede all'eventuale nomina dell'organo	
	di controllo; - determina la misura dei compensi da	
	corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; - delibera	
	di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci; - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -	
	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto; - delibera	
	l'eventuale stato di crisi aziendale; - approva il	
	regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo; - nomina i liquidatori	
	e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; -	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	

	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve	
	essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere	
	convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo	
	fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro	
	soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. L'Assemblea	
	ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere convocata	
	dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi	
	la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, qualora ne sia	

	fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato	
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	

	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che: - sia consentito al	
	Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in	
	Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro	
	soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si	
	procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a	
	maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o	
	con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche	

	non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente	
	i rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con	
	scopo di lucro. L'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non	
	possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di	
	controllo ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del	
	Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal	
	Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia	
	anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze	
	del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale; che sia effettivamente	
	possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia	
	consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia	
	consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	

	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	

	di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri	
	Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori	
	Speciali. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	

	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; - le	
	controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari; - le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di: - uno, per le controversie di	
	valore inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	

	criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile; tre, per le altre controversie; nei casi	
	di controversie con valore indeterminabile, il numero degli	
	arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	

	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello	
	svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente	
	versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a	
	norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle	
	quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,	
	lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa: - non potrà distribuire	
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; - non potrà	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	

44 di 44